

28 SET. 2015

1218  
13 OTT. 2015
 n. \_\_\_\_\_  
**PROTOCOLLO ENTRATA**

Al Responsabile Servizio Assistenza Territoriale

Oggetto: Parere dott. Lo Nardo

In riscontro alla richiesta di parere legale inoltrata da codesta sulla sussistenza di cause di incompatibilità tra la titolarità del dott. Lo Nardo di uno studio professionale convenzionato e il suo incarico come specialista ambulatoriale dell'azienda, si evidenzia quanto segue:

-il dott. Lo Nardo fruiva, come correttamente riportato da codesto servizio, della deroga al divieto di contemporanea sussistenza di due rapporti contrattuali in quanto titolare fin dal 1989;

-la struttura regionale competente ha ritenuto, previa adeguata istruttoria, di accogliere la richiesta di voltura dello specialista, argomentando tale determinazione sulla scorta di quanto attestato dal notaio presso il quale è stato redatto l'atto di costituzione della nuova società in accomandita.

Pertanto l'Assessorato regionale alla Sanità con tale provvedimento ha certificato la continuità anche giuridica tra il precedente Studio del dott. Lo Nardo e la nuova società di cui comunque rimane titolare.

Di guisa che un'eventuale rifiuto di addivenire alla stipula del nuovo contratto si appalesa a parere dello scrivente carente nella motivazione, in quanto seppure è vero la scelta di addivenire alla stipulazione è certamente connotata da una certa discrezionalità, è anche vero che il suo esercizio è subordinato all'obbligo di effettuare una adeguata, preventiva attività istruttoria in relazione alla portata degli interessi pubblici e privati coinvolti, qualora si sia verificato un mutamento delle condizioni che avevano portato all'acquisto delle prestazioni dello Studio Lo Nardo per le quali sia possibile opporre una carenza di utilità delle stesse per l'azienda.

In sostanza tale scelta, ancorché caratterizzata da discrezionalità, dovrebbe però rivelarsi, alla stregua del sindacato giurisdizionale sulle stesse esercitabile, esente da vizi di illogicità ed irrazionalità e la stessa dovrà essere supportata da idonea motivazione, ai sensi dell'art. 3, l. n. 241 del 1990.

Proprio l'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione in ordine alla scelta di addivenire alla stipulazione dell'invocato contratto, deve essere bilanciata da una motivazione particolarmente

1<sup>4</sup>

incisiva.

Le riflessioni che precedono evidenziano una difficile motivazione dell'eventuale diniego alla stipula del contratto con la nuova società del dott. Lo Nardo, anche in considerazione delle valutazioni operate in sede di accreditamento da parte del servizio competente dell'Assessorato Igiene e Sanità della Regione che ha espressamente attestato attraverso la voltura dell'accREDITAMENTO tra le due strutture del Lo Nardo, che non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione che ha legittimato il Lo Nardo ad avere due rapporti contrattuali col SSR, in quanto titolare dell'accREDITAMENTO dal 1989 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore della normativa che sanciva l'incompatibilità tra i due rapporti.

Cordiali saluti

Avv. Paola Trudu



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

N. 1218 DEL 13 OTT. 2015

~~IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO~~ ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~  
~~Dott.ssa Antonella Carreras~~ ~~Dott. Pier Paolo Pani~~

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott.ssa Savina Ortu

Il presente allegato è com-  
posto da n° 2 fogli  
di n° 2 pagine.



2<sup>+</sup>